

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 692)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(LUPIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1969

Integrazione dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178,  
e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, prevede, tra le varie e complesse attribuzioni spettanti al Corpo delle capitanerie di porto, la direzione dei soccorsi alle navi pericolanti, l'assistenza ai naufraghi, l'esercizio della vigilanza tecnica sulla pesca marittima e il concorso all'esercizio della polizia militare [lettere *e*), *i*) e *m*) dell'articolo 32 citato].

Per un più efficace svolgimento di dette attribuzioni, resosi necessario in seguito al notevole sviluppo, verificatosi negli ultimi anni, del traffico marittimo, del naviglio da diporto e degli sports nautici, nonchè per l'adempimento di ogni altro servizio che abbia attinenza con quelli indicati [vigilanza costiera, prevenzione dei sinistri e degli incidenti, salvataggio, eccetera, vedi

lettera *o*) del ripetuto articolo 32] è stato recentemente assegnato alle Capitanerie di porto un certo numero di unità navali che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 585, sono state iscritte in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato.

Poichè dette unità devono essere comandate da ufficiali delle Capitanerie di porto, ai quali nessuna norma di legge ha finora consentito l'esercizio del comando navale, occorre integrare l'articolo 32 più volte citato, con una disposizione che preveda la attribuzione del comando predetto.

Tale attribuzione potrà naturalmente avvenire soltanto nei riguardi di quegli ufficiali che diano ampie garanzie di possedere l'attitudine, le cognizioni e capacità tecniche necessarie alla conduzione delle cennate unità navali.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alle indicate finalità risponde l'unito disegno di legge, con il quale si stabilisce che, in aggiunta alle attribuzioni finora spettanti, il Corpo delle capitanerie di porto può armare le unità navali, iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare, assegnate al servizio delle stesse Capitanerie, nonchè farne assumere il comando, per l'assolvimento dei compiti di istituto, a propri ufficiali che abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo

corso ovvero provengano dal Corpo di stato maggiore della Marina militare (vedi articolo 41 della legge n. 1178 sopra citata), in possesso, gli uni e gli altri, dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il Consiglio superiore delle forze armate ha espresso in merito il proprio parere.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

All'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) armare le unità navali assegnate al servizio delle Capitanerie di porto ed iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare, nonchè farne assumere il comando, per l'assolvimento dei compiti di istituto, a propri ufficiali che abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo corso o che provengano dal Corpo di stato maggiore della Marina militare, in possesso, gli uni e gli altri, dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale ».